

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 30 marzo 2004, n.92, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane. Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. **Al tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.**

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma *2-bis* e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica, **nel limite della spesa autorizzata al comma 2-bis.**

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."